

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 1075

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri**

(BERLUSCONI)

e dal **Ministro del tesoro**

(DINI)

di concerto col **Ministro delle finanze**

(TREMONTI)

e col **Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali**

(POLI BORTONE)

(V. Stampato Camera n. 1192)

approvato dalla Camera dei deputati il 27 ottobre 1994

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 27 ottobre 1994*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 1994, n. 528, recante disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all'EAGAT

INDICE

Disegno di legge	Pag. 3
Testo del decreto-legge e testo comprendente le modificazio- ni apportate dalla Camera dei deputati	» 6

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 7 settembre 1994, n. 528, recante disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all'EAGAT, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 9 marzo 1994, n. 166, 6 maggio 1994, n. 275, e 8 luglio 1994, n. 436.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 7 SETTEMBRE 1994, N. 528

L'articolo 4 è soppresso.

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - *(Interessi su depositi e conti dello Stato)*. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1994, gli interessi a favore del Tesoro sui depositi e sui conti, intestati al Ministero del tesoro, nonché gli interessi sul "Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato", di cui all'articolo 1, non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto anche ai fini dei versamenti in acconto delle ritenute per il 1994».

All'articolo 8, i commi 2 e 3 sono soppressi.

DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 7 settembre 1994, n. 528, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 dell'8 settembre 1994.

Disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all'EGAT

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti la disciplina operativa delle partecipazioni e dei proventi del Tesoro, nonché in ordine agli organismi ed alle procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all'EGAT;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 settembre 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e delle risorse agricole, alimentari e forestali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato)

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, è sostituito dal seguente:

«1. È istituito presso la Banca d'Italia un conto denominato "Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato", di seguito denominato "Fondo".

Disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonchè norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all'EAGAT

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

(Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato)

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Esso ha lo scopo di ridurre, secondo le modalità previste dalla presente legge, la consistenza dei titoli di Stato in circolazione.».

2. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, l'alinea è sostituito dal seguente:

«2. L'amministrazione del Fondo di cui al comma 1 è attribuita al Ministro del tesoro, coadiuvato da un Comitato consultivo composto:».

3. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*h-bis*) l'importo fino a lire 30.000 miliardi a valere sull'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 539.».

4. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, è sostituito dal seguente:

«2. Gli importi relativi ai conferimenti di cui al comma 1 affluiscono ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero del tesoro ai fini della destinazione al Fondo.».

5. L'articolo 4 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - (*Criteria e modalità per l'acquisto dei titoli di Stato*) - 1. I conferimenti di cui all'articolo 3 sono impiegati dal Fondo nell'acquisto dei titoli di Stato o nel rimborso dei titoli che vengono a scadere a decorrere dal 1° gennaio 1995.

2. Le operazioni di acquisto di cui al comma 1 sono effettuate per il tramite della Banca d'Italia o di altri intermediari abilitati.

3. Sulle giacenze del Fondo la Banca d'Italia corrisponde semestralmente un tasso di interesse pari a quello medio dei buoni ordinari del Tesoro emessi nel semestre precedente.

4. Al Fondo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 26 novembre 1993, n. 483.».

Articolo 2.

*(Ammissibilità del servizio di riproduzione in facsimile
nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato)*

1. Nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato effettuate con ricorso a mezzi telematici, è consentita la presentazione di richieste mediante servizio pubblico o privato di riproduzione in facsimile, nei casi e con le modalità stabiliti con decreto del Ministero del tesoro.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Articolo 2.

*(Ammissibilità del servizio di riproduzione in facsimile
nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato)*

Identico.

(Segue: Testo del decreto-legge)

Articolo 3.

(Trattamento tributario di talune transazioni in titoli ammessi alla trattazione sul mercato telematico)

1. L'esenzione prevista dall'articolo 1, terzo comma, terzo periodo, del testo di legge delle tasse sui contratti di borsa, approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 437, non si applica alle transazioni riguardanti titoli ammessi alla trattazione sul mercato telematico dei titoli di Stato poste in essere al di fuori del predetto mercato da soggetti residenti con soggetti non residenti aderenti al mercato stesso. Ai fini dell'applicazione della tassa, tali transazioni si considerano in ogni caso perfezionate nel territorio dello Stato e il soggetto residente, ove non autorizzato al pagamento in modo virtuale, può corrispondere la tassa anche mediante versamento in conto corrente postale nel termine di trenta giorni.

Articolo 4.

(Attività delle società di forestazione controllate dal Ministero del tesoro)

1. Nei limiti delle risorse disponibili e in attesa del trasferimento alle regioni, che dovrà avvenire entro il 31 dicembre 1994, dei contratti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, le società di forestazione, già controllate dalla società Finanziaria agricola meridionale (FINAM) S.p.a. in liquidazione, adempiono ai compiti di prevenzione degli incendi, di manutenzione, di custodia e di sorveglianza strettamente necessari per assicurare l'incolumità delle persone e la conservazione del patrimonio boschivo e forestale.

2. A fronte delle attività di cui al comma 1, nonché per le esigenze finanziarie connesse alla liquidazione, possono essere utilizzati i fondi di cui all'articolo 11, comma 4, della legge 4 dicembre 1993, n. 491.

Articolo 5.

(Impignorabilità del conto di contabilità speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 69)

1. Alla contabilità speciale di cui all'articolo 30 del regolamento per la fabbricazione e l'emissione dei biglietti di banca, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1981, n. 811, come

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Articolo 3.

(Trattamento tributario di talune transazioni in titoli ammessi alla trattazione sul mercato telematico)

Identico.

Articolo 4.

(Attività delle società di forestazione controllate dal Ministero del tesoro)

Soppresso.

Articolo 5.

(Impignorabilità del conto di contabilità speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 69)

Identico.

(Segue: Testo del decreto-legge)

sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 69, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 4, comma 5, della legge 26 novembre 1993, n. 483.

Articolo 6.

(Emissione di titoli di Stato da assegnare alla Banca d'Italia in conversione del conto corrente per il servizio di tesoreria)

1. L'articolo 7 della legge 26 novembre 1993, n. 483, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - 1. L'ammontare dei titoli di cui agli articoli 2 e 3 si aggiunge all'importo massimo di emissione dei titoli pubblici indicato nella legge 23 dicembre 1992, n. 501, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, qualora l'emissione dei titoli avvenga nell'anno predetto, oppure a quello indicato nella legge 24 dicembre 1993, n. 539, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, qualora l'emissione avvenga nell'anno 1994.».

Articolo 7.

(Interessi su depositi e conti dello Stato)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994, gli interessi a favore del Tesoro sui depositi e conti, intestati al Ministero del tesoro, non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte.

Articolo 8.

(Disposizioni in materia di procedure di dismissione EAGAT)

1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, il comitato di liquidazione EAGAT consegna le attività esistenti, i libri contabili, gli inventari ed il rendiconto con gli allegati analitici relativi all'intera gestione al Ministero del tesoro - Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti.

2. Ai fini della migliore valorizzazione del patrimonio dell'ex EAGAT, l'Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti può avvalersi delle disposizioni in

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Articolo 6.

(Emissione di titoli di Stato da assegnare alla Banca d'Italia in conversione del conto corrente per il servizio di tesoreria)

Identico.

Articolo 7.

(Interessi su depositi e conti dello Stato)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994, gli interessi a favore del Tesoro sui depositi e sui conti, intestati al Ministero del tesoro, **nonchè gli interessi sul «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato», di cui all'articolo 1**, non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte.

2. **Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto anche ai fini dei versamenti in acconto delle ritenute per il 1994.**

Articolo 8.

(Disposizioni in materia di procedure di dismissione EAGAT)

1. *Identico.*

Soppresso.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

materia di accelerazione delle procedure di dismissione delle partecipazioni possedute direttamente dallo Stato, previste dal decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, anche con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

3. Il personale in servizio presso il comitato di liquidazione EAGAT alla data di entrata in vigore del presente decreto è assegnato, su domanda, dalla data di cui al comma 1, all'Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti, con trattamento economico non superiore a quello delle qualifiche e dei profili vigenti per il personale delle Amministrazioni statali, sulla base delle corrispondenze definite con decreto del Ministro del tesoro.

Articolo 9.

(*Entrata in vigore*)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1994.

SCÀLFARO

BERLUSCONI - DINI - TREMONTI -
POLI BORTONE

Visto, *il Guardasigilli*: BIONDI

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Soppresso.

